

N. R.G. 69494/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B  
VERBALE DEL PROCEDIMENTO DI RECLAMO n. r.g. 69494/2016

tra

LARENE SRL

RECLAMANTE

e

LUCA DOGLIONI MAJER

RECLAMATO

Oggi, **19 gennaio 2017** alle ore 11.17 innanzi al Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA	Presidente relatore
dott. GUIDO VANNICELLI	Giudice
dott. MARIA ANTONIETTA RICCI	Giudice

sono comparsi:

- o per la società reclamante gli avv.ti MACCAGNO e BARBARO;
- o personalmente il reclamato dott. LUCA DOGLIONI MAJER con gli avv.ti PATTI, GRASSI e FERRARI

E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. MATTEO MARCHESELLI.

L'avv. MACCAGNO insiste nel reclamo e in particolare:

- richiama la giurisprudenza della Cassazione quanto all'interpretazione dell'art. 757 cc in tema di carenza della qualità di socio in capo a LUCA DOGLIONI MAJER;
- quanto alle risultanze di cui alla visura prodotta dal ricorrente, osserva trattarsi di semplice annotazione delle risultanze della denuncia di successione e della ripartizione per 1/3 dell'intera eredità tra i tre fratelli, senza pregiudizio della carenza di separata titolarità fino agli effetti della divisione della massa ex art. 757 cc;
- quanto alla missiva datata 24.10.2014, prodotta da controparte con la costituzione nel reclamo, rileva che tale missiva non ha alcun valore probatorio rispetto ai temi qui in discussione, in quanto è la risposta alla lettera datata 7.10.2014 indirizzata dal dott. LUCA DOGLIONI MAJER, lettera che ora viene esibita e di cui si riserva la produzione telematica, nella quale il reclamato chiedeva copia di verbale del cda e delle assemblee nella sua qualità di ex amministratore di LARENE SRL; esibisce anche, sempre con riserva di produzione telematica, e-mail 4.4.2015 e la relativa risposta 5.5.2015, sempre relative a richieste del dott. LUCA DOGLIONI MAJER concernenti i verbali del cda e delle assemblee;
- quanto alla estensione del diritto di accesso riconosciuto dal provvedimento reclamato, contesta recisamente che l'ispezione del socio possa estendersi a documentazione relativa

pagina 1 di 6

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 716226 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUIGIA Emesso Da: POSTECOM CAG Serial#: 1631153



alle società controllate, come sostenuto dalla parte reclamata nella comparsa, e, in riferimento a tale deduzione difensiva di controparte, chiede, in via subordinata, che il provvedimento cautelare, in caso di sua conferma da parte del Tribunale, venga integrato con la precisazione che l'oggetto di consultazione non può comprendere documentazione non pertinente alla LARENE SRL e che questa debba acquisire presso le proprie controllate per metterla a disposizione del socio.

La difesa della parte reclamata insiste per il rigetto del reclamo riportandosi alla comparsa, in particolare:

- riguardo all'orientamento della Cassazione citato *ex adverso*, rileva che l'orientamento riguarda atti dipositivi e non conservativi, come quelli qui in discussione;
- quanto all'ampiezza della documentazione richiesta, precisa che l'esame deve essere consentito riguardo a tutta la documentazione che LARENE SRL è obbligata a conservare anche in qualità di consolidante rispetto alle controllate;
- quanto alla documentazione esibita in data odierna da controparte, rileva che la stessa comunque conferma che al dott. LUCA DOGLIONI MAJER non è mai stato risposto positivamente quanto alla richiesta di consultazione dei documenti sociali.

L'avv. MACCAGNO ribadisce che allo stato non è stata ancora disposta alcuna divisione della quota sociale di LARENE SRL caduta in comunione ereditaria e che pertanto l'originario ricorrente non può esercitare i diritti connessi alla posizione di socio.

Il dott. LUCA DOGLIONI MAJER ribadisce che la persistenza della comunione ereditaria in riferimento a relevantissime disponibilità anche liquide della massa è situazione in suo danno e determinante accentuarsi della conflittualità.

il Tribunale

si riserva di provvedere sul reclamo.

Il Presidente  
*Elena Riva Crugnola*

Successivamente

Il Tribunale

come sopra composto, a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede;

OSSERVA

Il reclamo in esame è rivolto contro il **provvedimento emesso ante causam dal g.d. il 6.12.2016**, il cui testo si riporta di seguito:

*“Con il ricorso in esame l'istante agisce in qualità di contitolare per 1/3, per successione ereditaria, di una quota pari ad euro 1.000 del capitale nominale di euro 152.000 della società resistente e in tale veste lamenta il rifiuto opposto da controparte a consentirgli l'ispezione delle scritture sociali prevista ex art 2476 comma 2° cc.*

*Al riguardo parte resistente oppone, in diritto, la necessità di esercizio di tutti i diritti sociali attraverso un rappresentante comune ai sensi dell'espresso disposto di cui all'art 2468 comma 5° cc, in fatto una ritenuta non rispondenza a buona fede della pretesa esercitata.*

*A parere di questo giudice entrambe le argomentazioni così proposte dalla resistente non possono essere accolte. Invero*

*°in diritto*



*Si discute di questione che, nei suoi profili più generali, risulta ampiamente controversa, con orientamenti giurisprudenziali di segno diverso e talora anche esattamente opposti.*

*Al riguardo questo giudice (dando seguito al precedente esattamente in termini di cui all'ord di questo stesso Tribunale in data 26.9.16 proc n 36850/16) ritiene di poter condividere l'orientamento più aperto seguito da parte della giurisprudenza volto ad individuare limite intrinseco alla letterale previsione di cui al quinto comma dell'art 2468 cc nella funzione propria della norma quale indiscutibilmente rivolta (secondo convincimento che può dirsi assolutamente generalizzato) a comporre e rappresentare unitariamente il gruppo di soci in situazione di comproprietà nei confronti della società ad evitare che questa possa in qualsivoglia modo essere costretta a subire atteggiamenti divergenti rispetto ad una stessa partecipazione sociale.*

*In tal senso, se va senz'altro riconosciuta la legittimazione esclusiva del rappresentante comune all'esercizio dei diritti di voto e di impugnazione (v. Cass 15962/07), pare tuttavia condivisibile l'orientamento volto a desumere, dal carattere non originario ma derivativo della legittimazione del rappresentante comune, una legittimazione concorrente dei singoli soci all'esercizio "di quei diritti la cui realizzazione non presuppone una determinazione di volontà unitaria" (così C.d'Appello Bologna 12.4.99). Esempio al riguardo pare appunto la materia assolutamente peculiare del diritto di ispezione riconosciuto nel "tipo" srl, atteso che (come evidenziato nella ord 26.9.16 cit.) "il diritto di controllo del socio non amministratore si risolve in un diritto potestativo a tutela sia di diritti individuali che societari ad una corretta amministrazione ed attiene ad un diritto che inerisce alla stesso status socii. Tramite l'esercizio di detto diritto, il socio non amministratore può determinarsi nell'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, ovvero può vagliare la consistenza della propria partecipazione ed, eventualmente, esercitare il suo diritto di exit... un diritto prettamente individuale, senza l'esercizio del quale il socio stesso non potrebbe fornire consapevoli indicazioni al rappresentante comune in merito all'esercizio dei diritti conseguenti al potere di controllo, quali, per esempio, il diritto di voto ovvero il diritto di esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori...".*

**°In fatto (sotto il profilo di un denunciato abuso del diritto)**

*A fronte della netta scelta di favore dell'ordinamento per un controllo diffuso della attività gestoria propriamente ed esclusivamente affidato ai singoli soci, si ritiene qui che l'invocato controllo giurisdizionale debba propriamente arrestarsi ad una valutazione delle concrete modalità di corretto esercizio del diritto e non invece estendersi fino a sindacare la stessa pretesa del socio di esercitare il relativo diritto – come preteso dalla resistente.*

*Per tali motivi questo giudice ritiene di dover accogliere il ricorso in esame. D'altra parte il carattere obiettivamente controverso degli orientamenti in materia fa ritenere equa una integrale compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento.*

**P.Q.M.**

*visti gli artt. 2476 cc e 700 c.p.c.,  
il giudice*

*ordina alla società LABRENE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, di consentire al socio Luca Doglioni Majer, anche per il tramite di un professionista di sua fiducia, la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, ivi compresi i documenti e le scritture contabili, con diritto di estrarre copia dei documenti o riprodurli con altri mezzi a spese della ricorrente, nei luoghi ove essi sono custoditi, con modalità di accesso da concordare previo appuntamento in giorni ed orari lavorativi;*

*dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio."*

**La società reclamante ha censurato il provvedimento lamentando:**

- la mancata verifica da parte del primo giudice della stessa legittimazione del ricorrente, la



configurazione in capo al quale della qualità di socio della srl,

- o quale contitolare per un terzo della partecipazione nella srl pari allo 0,65% del capitale già di proprietà del defunto padre e caduta nella comunione ereditaria con i fratelli CARLO ed ANDREA,

sarebbe impedita dalla disciplina ex art.757 cc, come anche di recente interpretata dalla Cassazione a sezioni unite (cfr. Cass. su n.5068/2016, nella cui motivazione si legge: *“detta previsione impedisce di consentire che il coerede possa disporre, non della sua quota di partecipazione alla comunione ereditaria, ma di una quota del singolo bene compreso nella massa destinata ad essere divisa, prima che la divisione venga operata e il bene entri a far parte del suo patrimonio”*);

- la erroneità della impostazione del provvedimento reclamato quanto alla insindacabilità delle motivazioni dell'esercizio del potere di controllo del socio di srl ex art.2476 cc secondo comma, motivazioni che nel caso di specie rivelano invece, in concreto, la carenza di interesse ad agire in capo a LUCA DOGLIONI MAYER, in particolare sotto il profilo della *“incongruità dell'interesse rivendicato dal ricorrente rispetto al mezzo invocato”*;
- l'improprio richiamo, nella motivazione del provvedimento reclamato, a un precedente del Tribunale in tema di congiunta lettura degli artt. 2468 cc comma quinto e 2476 cc comma secondo nel senso della legittimazione (anche) del singolo comproprietario all'esercizio del potere ex art.2476 cc, precedente in realtà relativo a una fattispecie del tutto eccezionale e diversa da quella qui in discussione;

chiedendo quindi la **revoca del provvedimento reclamato**.

Il reclamo è stato contrastato dall'**originario ricorrente**, LUCA DOGLIONI MAYER, il quale ha sottolineato la correttezza del provvedimento reclamato e, in relazione alle argomentazioni avversarie in tema di sua carenza di interesse ad agire, ha rilevato come, in ogni caso, il diritto di controllo riconosciutogli dal primo giudice debba intendersi come esteso anche alla documentazione relativa alle società controllate da LARENE SRL: affermazione questa rispetto alla quale la difesa della **reclamante** ha quindi svolto in udienza **conclusione subordinata**, chiedendo, che il **provvedimento cautelare, in caso di sua conferma da parte del Tribunale, venga integrato con la precisazione che l'oggetto di consultazione non può ricomprendere documentazione non pertinente alla LARENE SRL e che questa debba acquisire presso le proprie controllate per metterla a disposizione del socio**.

All'esito di tale contraddittorio e della discussione orale, reputa il Tribunale che il **reclamo non** possa essere **accolto** quanto alla **revoca del provvedimento censurato**, nessuno dei motivi di reclamo risultando idoneo a smentire le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, ma **solo** quanto alla **conclusione subordinata della reclamante**, conclusione che trova invece fondamento nella disciplina in discussione.

Al riguardo va infatti in primo luogo considerato,

- o quanto al motivo di reclamo in tema di legittimazione dell'originario ricorrente, la cui qualità di socio della SRL LARENE non sarebbe oggi configurabile, secondo la reclamante, essendo egli solo contitolare -unitamente ai due altri coeredi- di 1/3 dei beni compresi nella massa ereditaria ancora indivisa,

che la qualità di socio della SRL LARENE in capo a LUCA DOGLIONI MAYER appare di per sé opponibile alla stessa SRL sulla scorta della iscrizione nel Registro delle imprese del nominativo di LUCA DOGLIONI MAYER quale proprietario “in ragione di 1/3” della quota di capitale di euro 1.000,00 (cfr. p.5 doc.8 prodotto dal ricorrente nel procedimento avanti il g.d.),

- o iscrizione la cui valenza, quanto alla società, è scolpita dal primo comma dell'art.2470 cc,



- senza che al riguardo possa eccepirsi, come ha invece sostenuto la difesa della reclamante in udienza, trattarsi di iscrizione relativa non alla titolarità di 1/3 della quota di capitale ma (solo) alla titolarità di 1/3 dell'intera massa ereditaria,
- tale precisazione non essendo ricavabile dal tenore della iscrizione come risultante dalla visura prodotta, tenore rispetto al quale la SRL non risulta finora avere svolto alcuna censura nelle sedi competenti.

In ogni caso, sempre riguardo alla legittimazione di LUCA DOGLIONI MAYER, non può poi essere ritenuta condivisibile la portata che la reclamante attribuisce alla recente pronuncia delle sezioni unite della Cassazione n.5068/2016, posto che -come si evince dalla lettura della motivazione di tale pronuncia e dei precedenti di legittimità sul tema (cfr. in particolare Cass. n.9543/2002)- la disciplina ex art.757 cc non comporta di per sé che, prima della divisione, il bene caduto nella massa ereditaria indivisa non sia in alcun modo riconducibile al patrimonio dell'erede ma, piuttosto, che a tale patrimonio sia riconducibile solo una quota dell'intera massa ereditaria, cosicché, finché non sia intervenuta la divisione, il coerede non può disporre di un singolo bene ricompreso nella massa se non con effetti obbligatori, vale a dire subordinatamente alla assegnazione di tale bene a sé stesso all'atto della divisione.

Da tale ricostruzione della portata dell'art.757 cc non discende quindi, come invece pretende la reclamante, che il coerede (qui l'originario ricorrente LUCA DOGLIONI MAYER), sia privo di qualsiasi legittimazione rispetto al bene rappresentato dalla quota di partecipazione in LARENE SRL e ricompreso nella massa ereditaria, massa rispetto alla quale il coerede risulta comunque titolare della quota di un terzo, con corrispondente legittimazione all'esercizio dei diritti pertinenti ai beni che ne fanno parte sotto il profilo (non dispositivo, il solo escluso dalla lettura di legittimità, ma) conservativo, profilo al quale senz'altro attiene l'esercizio del potere ex art.2476 cc secondo comma qui in discussione.

Conclusione questa che risulta del tutto coerente:

- da un lato con la complessiva disciplina normativa in tema di successione *mortis causa*, nella quale, ad esempio, non solo chi abbia accettato l'eredità assumendo la qualità di erede ma già il chiamato all'eredità prima della accettazione può compiere ex art.460 cc atti conservativi relativi ai beni caduti in successione;
- d'altro lato con la disciplina in materia di società, nella quale appare del tutto asistemica la possibilità che i diritti amministrativi relativi a quota di srl caduta in comunione ereditaria non siano esercitabili da alcuno fino al momento della divisione della massa ereditaria.

Passando al motivo di reclamo relativo all'interesse ad agire dell'originario ricorrente, il Tribunale ritiene condivisibile l'orientamento seguito dal primo giudice e già illustrato da vari precedenti questa sezione, orientamento secondo il quale il diritto di accesso alla documentazione sociale è manifestazione di un potere di controllo individuale, innovativamente disegnato dalla riforma del 2003 in capo ai singoli soci indipendentemente dalla consistenza della loro partecipazione -anche ma non necessariamente a corredo della loro legittimazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità- e, come tale, esercitabile in via potestativa senza che il socio sia onerato di dimostrarne la utilità rispetto alla soddisfazione di un suo specifico interesse alla conoscenza della documentazione cui intende accedere: con la conseguenza, correttamente illustrata nel provvedimento reclamato, della insindacabilità delle motivazioni del socio, salvo l'eventuale contemperamento dell'esercizio del potere in discussione rispetto ad esigenze sociali meritevoli di tutela, ad esempio in termini di riservatezza dei dati sociali.

Quanto al motivo di reclamo riguardante la inammissibilità di esercizio del diritto di controllo ex art.2476 cc secondo comma da parte del singolo comproprietario di quota di srl in forza della disciplina ex art.2468 cc ultimo comma, che prescrive, per il caso di comproprietà di una partecipazione, l'esercizio dei diritti dei comproprietari da parte del loro rappresentante comune, va



poi rilevato che la reclamante neppure svolge specifiche censure all'orientamento seguito dal primo giudice, limitandosi a lamentare che il provvedimento reclamato abbia fatto riferimento a un precedente del Tribunale a suo dire non pertinente, in quanto relativo a una situazione di fatto eccezionale, nella quale la partecipazione caduta in comproprietà rappresentava l'intero capitale sociale: censura questa di per sé non idonea a smentire le condivisibili conclusioni del primo giudice, in realtà correttamente riferite, in via generale, alla struttura prettamente individuale del potere di controllo del socio di srl, struttura di per sé incompatibile con una legittimazione esclusiva del rappresentante comune all'esercizio di tale potere, destinato -può essere qui aggiunto- a soddisfare lo stesso interesse del comproprietario ad acquisire informazioni necessarie per impartire le proprie istruzioni al rappresentante comune in ordine alla condotta da tenere rispetto alle vicende sociali.

Ciò posto quanto alla **infondatezza dei motivi di reclamo "principali"**, va poi invece **accolta la richiesta subordinata della reclamante in tema di integrazione del provvedimento reclamato quanto alla estensione del diritto di accesso alla sola documentazione sociale attualmente nella disponibilità della SRL**, senza la possibilità che l'ordine cautelare sia interpretato come comportante anche l'onere per la SRL di acquisire ulteriore documentazione relativa alle società da essa controllate.

Al riguardo va infatti considerato che la norma ex art.2476 cc secondo comma prevede espressamente il diritto del socio non amministratore di "consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione", così ponendo a carico della srl un obbligo di mera messa a disposizione di tutta la documentazione sociale, senza la possibilità, quindi, che tale obbligo sia esteso al compimento di altre attività, quali, come sembra pretendere la difesa di LUCA DOGLIONI MAYER nella sua comparsa in sede di reclamo, il procacciare ulteriore documentazione presso le società controllate.

In accoglimento del reclamo "subordinato" **il dispositivo del provvedimento reclamato va quindi integrato** nel senso appena detto, dovendosi anche provvedere alla correzione di palese errore materiale nella indicazione del nome della società in LABRENE anziché LARENE.

In considerazione della assenza di precedenti specifici quanto alle questioni in tema di legittimazione così come dell'accoglimento del reclamo subordinato, anche le **spese del procedimento di reclamo** possono essere interamente compensate tra le parti.

#### P.Q.M.

visto l'art. 669terdecies cpc;

rigetta il reclamo principale, confermando il provvedimento reclamato;

in accoglimento del motivo di reclamo subordinato, integra come segue il dispositivo del provvedimento reclamato:

"ordina alla società LARENE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, di consentire al socio LUCA DOGLIONI MAJER, anche per il tramite di un professionista di sua fiducia, la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, ivi compresi i documenti e le scritture contabili e con la precisazione che l'oggetto di consultazione non può ricomprendere documentazione non pertinente alla LARENE SRL e che questa debba acquisire presso le proprie controllate, con diritto di estrarre copia dei documenti o riprodurli con altri mezzi a spese del ricorrente, nei luoghi ove essi sono custoditi, con modalità di accesso da concordare previo appuntamento in giorni ed orari lavorativi";

compensa interamente tra le parti le spese processuali relative alla fase di reclamo.

Milano, 19 gennaio 2017.

Il Presidente est.  
Elena Riva Crugnola

